

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE
CONSORZIO GIRASOLE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC PIAZZA DIAZ 1

Numero REA: LC - 327429

Codice fiscale: 03825170131

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "M"	 Paolo Panzeri NOTAIO
AL N° 24469/16665 DI REPRIO	
-----Statuto-----	
-----Impresa sociale-----	
-----CONSORZIO GIRASOLE-----	
-----TITOLO I-----	
-----Profili generali-----	
-----Articolo 1-----	
-----Costituzione e denominazione-----	
1. È costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del suo articolo 8 in particolare, nonché ai sensi del de- creto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, l'impresa sociale consorzio GIRASOLE, in forma di società cooperativa sociale denominato "IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE Società Coope- rativa sociale" (d'ora in avanti, in questo statuto, "Impresa sociale consorzio GIRASOLE").-----	
2. In quanto consorzio costituito ai sensi della legge 8 no- vembre 1991, n. 381, l'impresa sociale consorzio Girasole è impresa sociale di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".-----	
3. L'impresa sociale consorzio Girasole nasce per iniziativa di ventisette Comuni dell'Ambito distrettuale di Lecco, che hanno in tal modo inteso consolidare, dare continuità e svi- luppare in forma "istituzionalizzata" un'esperienza decennale di partnership con enti del terzo settore nella gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi, al fine di sal-	
- 1 -	

vaguardare la qualità dei servizi erogati, non incidere negativamente sui bilanci pubblici e conseguire una precisa "visione" di welfare locale e del rapporto tra enti affidanti, soggetti del privato sociale, utenti dei servizi e comunità locale nel suo insieme.-----

4. Al summenzionato scopo, i suddetti Comuni hanno indetto una procedura a doppio oggetto finalizzata alla selezione dei soci privati della costituenda impresa sociale consorzio Girasole e al contestuale affidamento a quest'ultimo di compiti operativi relativi alla gestione dei servizi affidati (determina a contrarre n. 33 del 23 gennaio 2018 del Comune di Lecco quale stazione appaltante).-----

5. Un'associazione tra i suddetti Comuni, quale socio finanziatore ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, e i soci privati, quali soci cooperatori ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, hanno conseguentemente proceduto alla costituzione dell'impresa sociale consorzio Girasole.-----

-Articolo 2.

-Sede della società e domicilio dei soci

1. L'impresa sociale consorzio Girasole ha sede legale nel comune di Lecco, all'indirizzo risultate dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune in cui l'impresa sociale consorzio Gi-



Paolo Panzeri
NOTAIO

rasole ha sede legale, così come di istituire e di sopprimere,
anche altrove, unità locali operative, succursali, agenzie e
rappresentanze.-----

3. Il domicilio dei soci in ogni loro rapporto con l'impresa
sociale consorzio Girasole è quello che risulta dal libro dei
soci.-----

-----Articolo 3-----

-----Durata-----

1. L'impresa sociale consorzio Girasole ha durata sino al 31
dicembre 2060, prorogabile dall'Assemblea, salvo il diritto di
recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della
relativa deliberazione.-----

2. Costituisce specifica causa di scioglimento dell'impresa
sociale consorzio Girasole il venir meno, per qualsiasi ragio-
ne, dell'affidamento a quest'ultimo, da parte dei Comuni
dell'Ambito, della gestione dei servizi di cui al precedente
articolo 1, comma 4.-----

-----TITOLO II-----

-----Scopo ed oggetto-----

-----Articolo 4-----

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, respon-
sabilità sociale, trasparenza e coinvolgimento dei portatori
di interessi-----

1. In conformità agli articoli 1, comma 1, legge 381/91 e 1,
comma 1, D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni ed inte-

- 4 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

conseguimento dello scopo sociale, e comunque con espressa
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pub-
blico.-----

3 L'impresa sociale consorzio Girasole non potrà acquistare
immobili ed autoveicoli, né potrà assumere debiti finanziari,
che non siano direttamente impiegati nelle attività di inte-
resse generale da essa svolte, mentre è consentita la stipula
di contratti di smobilizzo di crediti rappresentati da fatture
commerciali.-----

-----Articolo 6-----

-----Assenza dello scopo di lucro-----

1. L'impresa sociale consorzio Girasole destina ogni eventuale
utile o avanzo di gestione allo svolgimento dell'attività sta-
tutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine, essa non
può distribuire utili ed avanzi di gestione neanche in forma
indiretta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 112/2017, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, né può distribuire dividendi ai
soci cooperatori. La distribuzione di dividendi ai soci finan-
ziatori è consentita nei limiti di cui all'articolo 8, comma
4, del presente statuto.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Articolo 7-----

-----Soci cooperatori-----

1. Ai sensi della normativa vigente, l'impresa sociale consorzio Girasole non può essere composta da un numero inferiore a tre cooperative sociali e deve avere la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.-----

2. Il numero dei soci cooperatori è illimitato. Possono essere soci cooperatori le cooperative sociali, i consorzi di cooperative sociali, le imprese sociali in qualsiasi forma giuridica costituite ed altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, in grado di concorrere al perseguimento delle finalità dell'impresa sociale consorzio Girasole mediante l'effettiva partecipazione a rapporti mutualistici con quest'ultimo. I soci cooperatori sono selezionati con procedura ad evidenza pubblica.-----

3. Non possono essere soci cooperatori enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.-----

4. Non possono essere soci cooperatori enti che esercitano in proprio, o mediante partecipazioni di controllo in altri enti, imprese in concorrenza con quelle dell'impresa sociale consorzio Girasole.-----

5. I soci cooperatori concorrono al perseguimento delle finalità dell'impresa sociale consorzio Girasole mediante lo svolgimento delle attività da quest'ultimo ad essi affidati.-----

-----Articolo 8-----

-----Soci finanziatori-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

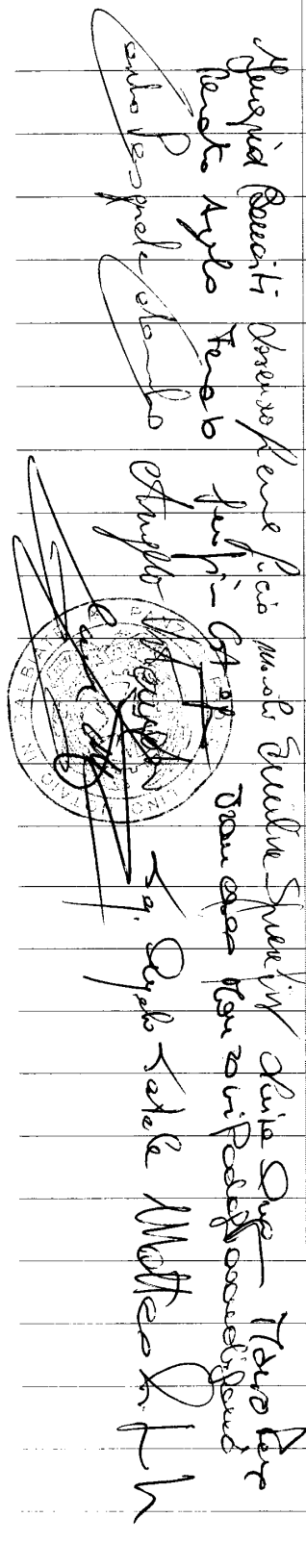
1. Sono soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile i soci che non intrattengono rapporti mutualistici con l'impresa sociale consorzio Girasole, ma sottoscrivono quote del suo capitale sociale al fine di promuoverne e sostenere l'attività statutaria e contribuire al perseguimento dei suoi obiettivi.-----

2. Ove non diversamente previsto dal presente statuto, i soci finanziatori hanno i medesimi diritti dei soci cooperatori e la disciplina del loro rapporto è quella applicabile ai soci cooperatori in quanto compatibile.-----

3. A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto in assemblea per ogni azione sottoscritta. Qualunque sia il numero dei soci finanziatori e il numero delle azioni da essi possedute, alla categoria dei soci finanziatori è in ogni caso attribuito un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea dei soci.-----

4. In presenza di utili o avanzi di gestione, e fatte salve le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, l'impresa sociale consorzio Girasole è tenuta a distribuire ogni anno ai soci finanziatori dividendi in misura non inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo e comunque nei limiti previsti dalle norme inderogabili di Legge.-----

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale dei soci finanziatori è ridotto solo dopo quello dei

		
	soci cooperatori; in caso di liquidazione della società, i so-	
	ci finanziatori hanno diritto di prelazione, rispetto ai soci	
	cooperatori, nel rimborso dei conferimenti effettuati.-----	
	6. Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dagli arti-	
	coli 2437 e seguenti del codice civile.-----	
	-----Articolo 9-----	
	-----Procedura di ammissione di nuovi soci-----	
	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2,	
	chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta contenente quanto	
	qui di seguito elencato:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;-----	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta;-----	
	c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscri-	
	vere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo	
	determinati dalla legge e dal presente statuto;-----	
	d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare	
	integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di vo-	
	lersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li;-----	
	e) la qualità o funzione rappresentativa della persona che	
	sottoscrive la domanda;-----	
	f) il numero dei soci;-----	
	g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	



Paolo Panzeri
NOTAIO

mento della domanda;-----

h) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;-----

i) bilancio dell'ultimo esercizio;-----

j) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

3. La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

4. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R. all'interessato.-----

5. Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto,

chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale in tal caso delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

6. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.--

	-----Articolo 10-----
	-----Obblighi dei soci-----
	1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla
	legge, i soci sono obbligati:-----
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal
	Consiglio di Amministrazione:-----
	- dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni
	sottoscritte;-----
	- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di
	assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta
	degli amministratori;-----
	b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai rego-
	lamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'im-
	presa sociale consorzio Girasole;-----
	c) ad instaurare rapporti mutualistici con l'impresa sociale
	consorzio Girasole, in conformità ai regolamenti approvati;---
	d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione
	in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali com-
	petenti;-----
	e) a non svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività
	concorrente con quella dell'impresa sociale consorzio Giraso-
	le, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo
	espressa autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio di Ammini-



Paolo Panzeri
NOTAIO

strazione.-----

-----Articolo 11-----

-----Perdita della qualità di socio-----

1. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.-----

-----Articolo 12-----

-----Recesso del socio-----

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla

legge, e nei seguenti ulteriori casi:-----

a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupp-

sto della sua ammissione;-----

b) qualora non sia più in grado di cooperare per il persegui-

mento degli scopi sociali;-----

c) qualora si trovi in stato di liquidazione.-----

2. Il recesso non può essere parziale.-----

3. I soci cooperatori fondatori non possono per alcuna ragione

recedere dall'impresa sociale consorzio Girasole prima che

siano decorsi 72 (settantadue) mesi dalla data di costituzione

del medesimo.-----

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'im-

presa sociale consorzio Girasole, con lettera raccomandata

A.R.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiara-

zione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua co-

municazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che

hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previ-

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Ammi-



Paolo Panzeri
NOTAIO

nistrazione nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all'impresa sociale consorzio Girasole;-----

b) si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti:-----

- dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;-----

- dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;-----

d) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con l'impresa sociale consorzio Girasole, e, in particolare, nello svolgimento dei rapporti mutualistici;-----

e) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti dell'impresa sociale consorzio Girasole, da qualsiasi titolo dipendenti;-----

f) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.-----

2. Costituisce inoltre specifica causa di esclusione dei soci cooperatori l'individuazione da parte dei Comuni dell'Ambito, alla scadenza dei 72 (settantadue) mesi previsti, di nuovi soci privati dell'impresa sociale consorzio Girasole ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4.--

3. La delibera di esclusione è di competenza del Consiglio di

Amministrazione e deve essere annotata nel libro soci.-----

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b), c), ed e), prima di deliberare sull'esclusione, il Consiglio di Amministrazione deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta.-----

5. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.-----

6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.-----

-----Articolo 14-----

-----Liquidazione della quota del socio uscente-----

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nonché dell'eventuale sovrapprezzo versato.-----

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diviene



Paolo Panzeri
NOTAIO

efficace e non può essere superiore all'importo effettivamente
versato e rivalutato.-----

3. II pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquida-
zione.-----

4. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pa-
gamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono an-
che il diritto al rimborso della partecipazione i soci che
vengano esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lette-
re b), d), e) ed f).-----

5. Qualora risulti che il socio, receduto o escluso, sia debi-
tore di somme di denaro nei confronti della società, si farà
luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corri-
spondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del codice ci-
vile.-----

6. II socio che cessa di far parte dell'impresa sociale con-
sorzio Girasole risponde verso quest'ultima, per il pagamento
dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il
recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

7. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-
vo si manifesta l'insolvenza dell'impresa sociale consorzio
Girasole, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti
di quanto ricevuto.-----

-----TITOLO IV-----

-----PROFILI FINANZIARI-----

[Handwritten signature]

- Patrimonio sociale.

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

i) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);-----

ii) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1, del codice civile e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;-----

c) dall'eventuale riserva a garanzia del rimborso delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori;-----

d) dalla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;-----

e) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga all'impresa sociale consorzio Girasole per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;-----

7f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-

sta per legge.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

2. Il capitale sociale iniziale dell'impresa sociale consorzio

Girasole deve essere almeno pari ad Euro 100.000,00 (centomila

virgola zero zero): Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola

zero zero) dei quali sottoscritti dai soci operatori fonda-

tori e Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero)

sottoscritti dal socio finanziatore fondatore.-----

3. Alla riserva di cui alla lettera c) sono destinate le sot-

toscrizioni dei soci operatori fondatori dell'impresa socia-

le consorzio Girasole in eccesso rispetto alla sottoscrizione

iniziale minima di Euro 51.000,00 (cinquantunomila virgola ze-

ro zero). Alla riserva di cui alla lettera c), qualora non di-

versamente costituita, devono essere destinate quote di utili

netti annuali, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge,

finché essa non raggiunga l'ammontare di Euro 49.000,00 (qua-

rantanovemila virgola zero zero) corrispondente al valore no-

minale delle azioni sottoscritte dal socio finanziatore fonda-

tore dell'impresa sociale consorzio Girasole.-----

4. Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile l'impresa so-

ciale consorzio Girasole esclude l'emissione dei certificati

azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei dirit-

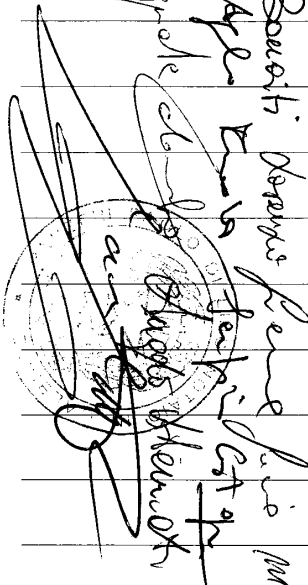
ti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci. Le ri-

serve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né

durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento

dell'impresa sociale consorzio Girasole.-----

5. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'impresa so-

 ciao la girasole Girasole Societa' Cooperativa Piazzale della Pace 1 00187 Roma Tel. 06 47811111 Fax 06 47811112 Email: info@girasole.it Web: www.girasole.it Piazzale della Pace 1 00187 Roma Tel. 06 47811111 Fax 06 47811112 Email: info@girasole.it Web: www.girasole.it	ciale consorzio Girasole con il suo patrimonio e, conseguente-	
	mente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----	
	-----Articolo 16-----	
	-----Vincoli sulle azioni e loro alienazione-----	
	1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ma-	
	teria di modificazioni soggettive dei contratti pubblici, le	
	azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso l'impresa sociale	
	consorzio Girasole senza l'autorizzazione degli amministrato-	
	ri.-----	
59, Caplo Totale Matteo Li	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente articolo 9.-----	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.-----	
	4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e l'impresa sociale consorzio Girasole	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-	
Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria	quisiti previsti per divenire socio in una delle categorie in-	
	dicate nel presente statuto.-----	
Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria Giovanna Maria Di Maria	5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	



Paolo Panzeri
NOTAIO

opposizione al Tribunale.-----

6. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le azioni dell'impresa sociale consorzio Girasole purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

-----Articolo 17-----

--Bilancio di esercizio e destinazione di utili d'esercizio--

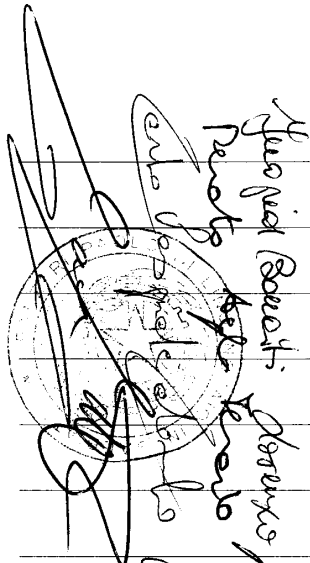
1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'articolo 2364 del codice civile.-----

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previ-

 Stefano Bacci Renato Bacci Carlo Bacci Stefano Bacci Renato Bacci Carlo Bacci Stefano Bacci Renato Bacci Carlo Bacci Stefano Bacci	sto dalla legge;-----	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) a dividendi ai soci finanziatori in misura non inferiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo e comunque non superiore a due punti percentuali rispetto alla precedente misura;-----	
	d) alla riserva di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente statuto finché il suo ammontare non sia corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori fondatori dell'impresa sociale consorzio Girasole;-----	
	e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----	
	f) ad altri fondi e riserve previsti dallo statuto e dalla legge;-----	
	g) al fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio.-----	
	5. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza dell'impresa sociale consorzio Girasole né all'atto del suo scioglimento, fatta eccezione per la riserva di cui alla lettera c) del comma primo del precedente articolo 15 solo per la parte costituita con le sottoscrizioni dei soci	

	cooperatori fondatori.-----	
	-----Articolo 18-----	
	-----Bilancio sociale-----	
	1. L'impresa sociale consorzio Girasole è tenuta a redigere,	
	approvandolo con le medesime modalità del bilancio di eserci-	
	zio, e depositare presso il registro delle imprese, nonché a	
	pubblicare sul proprio sito Internet, un bilancio sociale re-	
	datto in conformità a linee guida adottate con decreto del Mi-	
	nistro del lavoro e delle politiche sociali, ove esistenti.---	
	-----Articolo 19-----	
	-----Ristorni ai soci cooperatori-----	
	1. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare al conto economico somme	
	a titolo di ristorno in favore dei soci cooperatori, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e pur-	
	ché tali ristorni siano correlati alle attività di interesse	
	generale svolte dall'impresa sociale consorzio Girasole.-----	
	2. La ripartizione dei ristorni ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra l'impresa sociale consorzio Gira-	
	sole ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile, da predisporre a cura degli ammini-	
	stratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi	
	o combinati tra loro):-----	

	- in rapporto alla partecipazione alle iniziative sociali e	
	alle attività di progettazione e sviluppo dell'impresa sociale	
	consorzio Girasole;-----	
	- al valore delle commesse acquisite dall'impresa sociale con-	
	sorzio Girasole che sono assegnate ai soci cooperatori;-----	
	- in rapporto al valore dei beni e/o servizi forniti dai soci	
	cooperatori;-----	
	- altri criteri individuati nel regolamento.-----	
	3. I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale sociale detenuto da ciascun socio ovvero mediante	
	emissione in suo favore di strumenti finanziari.-----	
	-----Articolo 20-----	
	-----Responsabilità patrimoniale-----	
	1. Delle obbligazioni sociali risponde soltanto l'impresa so-	
	ciale consorzio Girasole con il suo patrimonio.-----	
	2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	l'impresa sociale consorzio Girasole, non può agire esecutiva-	
	mente sulle azioni del medesimo.-----	
	-----TITOLO V-----	
	-----ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE-----	
	-----Articolo 21-----	
	-----Organi sociali-----	
	1. Sono organi dell'impresa sociale consorzio Girasole:-----	
	a) l'assemblea dei soci;-----	

	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) il collegio sindacale;-----	
	d) il revisore legale o la società di revisione legale.-----	
	2. I componenti degli organi dell'impresa sociale consorzio	
	Girasole devono essere scelti tra persone che non presentino	
	le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo	
	2382 del codice civile e che siano in possesso degli ulteriori	
	requisiti di onorabilità, competenza e professionalità even-	
	tualmente definiti con regolamento della medesima impresa so-	
	ciale consorzio Girasole.-----	
	-----Articolo 22-----	
	-----Assemblea dei soci-----	
	1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.-----	
	2. La convocazione dei soci deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a ga-	
	rantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Con-	
	siglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza	
	dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori	
	e la maggioranza dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----Articolo 23-----

-----Funzioni dell'assemblea-----

1. L'assemblea ordinaria:-----

a) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli
utili;-----

b) approva il bilancio sociale;-----

c) nomina gli amministratori e il presidente del Consiglio di
Amministrazione;-----

d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;---

e) nomina il revisore legale dei conti o la società di revi-
sione;-----

f) determina, nei limiti previsti dalla legge per le imprese
sociali, i compensi da corrispondere ad amministratori, sinda-
ci e revisore legale o società di revisione;-----

g) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di
Amministrazione;-----

h) promuove azione di responsabilità nei confronti di ammini-
stratori e sindaci;-----

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
petenza dalla legge e dal presente statuto.-----

2. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ai
fini dell'approvazione del bilancio. L'assemblea inoltre può
essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Ammini-
strazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di

	argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In	
	questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ri-	
	tardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della	
	richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa	
	per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di leg-	
	ge, su proposta degli amministratori o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.-----	
	3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga	
	della durata e sullo scioglimento anticipato dell'impresa so-	
	ciale consorzio Girasole, sulla nomina e i poteri dei liquida-	
	tori e sugli altri argomenti previsti dalla legge.-----	
	----- Articolo 24 -----	
	----- Costituzione e quorum -----	
	1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.-----	
	2. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.-----	
	3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	

	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----	
	4. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con	
	il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci.-----	
	5. Nel caso non si sia raggiunto il quorum costitutivo nelle	
	prime due convocazioni, in terza convocazione l'Assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.-----	
	----- Articolo 25 -----	
	----- Verbale delle deliberazioni e votazioni -----	
	1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.----	
	2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed even-	
	tualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il	
	capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli	
	astenuti o dissenzienti.-----	
	3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----	
	4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.-----	
	5. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-	
	cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-	

	to o di pubblicazione.-----	
	-----Articolo 26-----	
	-----Voto in assemblea-----	
	1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci fondatori e i	
	soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	azioni sottoscritte.-----	
	2. Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti degli	
	enti consorziati oppure loro mandatari che siano loro soci o	
	amministratori, le cui generalità siano indicate per iscritto	
	tramite formale e specifica comunicazione preventivamente in-	
	dirizzata all'impresa sociale consorzio Girasole.-----	
	3. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il numero di azioni possedute. Il diritto di voto dei soci	
	finanziatori è disciplinato dall'articolo 8, comma 3, del pre-	
	sente statuto.-----	
	4. È ammessa la delega di voto nei limiti e alle condizioni di	
	cui all'articolo 2539 del codice civile.-----	
	5. Non è ammesso il voto segreto.-----	
	6. Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero me-	
	diante altri mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sta-	
	bilite dall'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile.---	
	-----Articolo 27-----	
	-----Presidenza dell'assemblea-----	
	1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dal-	
	la persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un se-	
	gretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----	
	-----Articolo 28-----	
	-----Consiglio di Amministrazione-----	
	1. L'impresa sociale consorzio Girasole è amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti	
	dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che	
	sono nominati nell'atto costitutivo.-----	
	2. Un componente, con funzioni di Presidente, è eletto	
	dall'assemblea dei soci tra persone indicate dai soci finan-	
	ziatori. Un altro componente è eletto dall'assemblea dei soci	
	tra persone indicate dall'associazione degli enti del terzo	
	settore più rappresentativa sul territorio regionale.-----	
	3. I restanti tre componenti sono eletti dall'assemblea dei	
	soci tra persone indicate dai soci cooperatori di cui una sen-	
	tito obbligatoriamente il socio finanziatore.-----	
	4. Gli amministratori non possono essere nominati per un pe-	
	riodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rima-	
	nere in carica per più di tre mandati consecutivi.-----	

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un
membro con funzioni di Vicepresidente.-----

-----**Articolo 29**-----

-----**Compiti del Consiglio di Amministrazione**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli ri-
servati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. Allo
stesso è attribuita la competenza sulle materie previste
dall'articolo 2365, comma 2, del codice civile.-----

2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice
civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-
sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-
tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-
re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-
nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega.-----

-----**Articolo 30**-----

-----**Convocazioni e deliberazioni**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.-

2. La convocazione è fatta dal presidente mediante lettera
raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a ga-
rantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno

		di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo
		posta elettronica certificata, in modo che i consiglieri e
		sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima
		della riunione.-----
		3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide
		quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
		carica.-----
		4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite
		di mezzi di telecomunicazione e audio-conferenza. In questo
		ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti
		condizioni:-----
		a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
		segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e
		sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
		svolta in detto luogo;-----
		b) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-
		nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
		svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-
		ti della votazione;-----
		c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
		adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
		d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
		scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-
		dine del giorno, nonché quando necessario di visionare, rice-
		vere o trasmettere documenti.-----

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quando il Consiglio di Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 29 e di cui al comma 3 dell'articolo 33 del presente statuto, dove è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 4 voti favorevoli. A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto del Presidente.-----

-----**Articolo 31**-----

-----**Integrazione del Consiglio**-----

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.-----

-----**Articolo 32**-----

-----**Compensi agli amministratori**-----

1. Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi in favore di amministratori e membri del comitato esecutivo, se nominato, nei limiti previsti dalle norme inderogabili di Legge.

-----**Articolo 33**-----

-----**Rappresentanza**-----

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell'impresa sociale consorzio Girasole di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è pertanto autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-

		beratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare av-
		vocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
		la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-
		strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----
		2. La rappresentanza dell'impresa sociale consorzio Girasole
		spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consi-
		glieri delegati, se nominati.-----
		3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori ge-
		nerali, institori e procuratori speciali.-----
		4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
		poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.-----
		5. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di
		Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli
		atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei,
		con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-
		-----Articolo 34-----
		-----Collegio sindacale-----
		1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e
		due membri supplenti, eletti dall'assemblea.-----
		2. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assem-
		blea tra persone indicate dai soci finanziatori.-----
		3. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono
		alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-
		lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono
		rieleggibili.-----

	4. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'as-	
	semblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.-----	
	5. Oltre alle funzioni sue tipiche, il collegio sindacale	
	esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa sociale consorzio Gira-	
	sole ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida ministeriali ove esistenti.-----	
	-----Articolo 35-----	
	-----Revisione legale dei conti-----	
	1. La revisione legale dei conti sull'impresa sociale consor-	
	zio Girasole è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro.-----	
	2. L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o	
	alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.-----	
	-----Articolo 36-----	
	Coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri soggetti inte-	
	ressati all'attività-----	
	1. L'impresa sociale consorzio Girasole promuove il coinvolgi-	
	mento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti di-	
	rettamente interessati alla sua attività mediante un meccani-	
	smo di informazione e consultazione disciplinato con regola-	
	mento proposto dal Consiglio di Amministrazione e finalizzato	

		a porre lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati
		all'attività dell'impresa sociale consorzio Girasole nella
		condizione di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'im-
		presa sociale consorzio Girasole, con particolare riferimento
		alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di
		lavoro e sulla qualità dei servizi.-----
		2. Con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione
		all'Assemblea dei Soci sono definiti criteri e modalità affin-
		ché i lavoratori e gli utenti nominino i loro rappresentanti.---
		3. I rappresentanti di cui al comma secondo partecipano con
		diritto di intervento nel dibattito ma senza diritto di voto
		all'assemblea dell'impresa sociale consorzio Girasole convoca-
		ta per deliberare sulle materie di cui al precedente articolo
		23 comma primo lettere a), b), c), d). Le delibere riguardanti
		materie incidenti direttamente sulle condizioni di lavoro dei
		lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consorzio Girasole
		o sulla qualità dei servizi non possono essere assunte senza
		aver previamente invitato i rappresentanti, rispettivamente,
		dei lavoratori dipendenti e degli utenti ad esprimere la loro
		opinione in merito.-----
		4. Qualora l'impresa sociale consorzio Girasole, in base ai
		dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, superi due dei
		limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis c.c.
		ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministra-
		zione ed uno del Collegio Sindacale sono nominati su designa-

	zione dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consorzio	
	Girasole secondo modalità che assicurino l'equa partecipazione	
	di tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale consor-	
	zio Girasole. Il Consiglio di Amministrazione dell'impresa so-	
	ciale consorzio Girasole può proporre all'Assemblea dei Soci	
	apposita regolamentazione.-----	
	-----TITOLO VI-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Articolo 37-----	
	-----Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento-----	
	1. In caso di scioglimento dell'impresa sociale consorzio Gi-	
	rasole, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquida-	
	zione sarà devoluto nel seguente ordine:-----	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanzia-	
	tori, per l'intero valore nominale;-----	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato dai soci cooperatori;-----	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----DISPOSIZIONI FINALI-----	
	-----Articolo 38-----	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra l'impresa sociale con-	

- 36 -

Lorenzo Pirelli

Luca Moschi

Emilio Spreafico

Luca Orsini

Marco Per

Giorgio Bellotti

Renato Angelo Ferraro

Luigi Grotto

Francesca Tomazini

Pedro Giovanni Cipriani

Antonio Sordani

Angelo Masetti

Leop. Angelo Tattoli

Matteo Gatti

